

RAPPORTI RIEPILOGATIVI SEMESTRALI

ART. 33, comma 5, Legge Fallimentare (nuova formulazione - D.lgs. 9 gennaio 2006 n. 6 art. 118, comma 2 e D.L. 18/10/2012):

.....

“Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme ad eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni ”

La riforma della legge fallimentare del 2006 ha soppresso l'obbligo della presentazione delle “sommarie esposizioni mensili” introducendo i “rapporti riepilogativi semestrali”. Nella precedente formulazione il termine per la presentazione delle relazioni periodiche era fissato con cadenza mensile.

L'ultimo comma dell'art. 33 L.F. impone pertanto al curatore di redigere e presentare al Giudice Delegato (la norma non lo precisa, ma è così che si procede nella prassi) ogni sei mesi successivi alla presentazione della prima relazione, un rapporto riepilogativo delle attività svolte con l'indicazione di tutte le informazioni raccolte successivamente alla prima relazione, accompagnata dal conto della gestione.

Attenendosi alla interpretazione più letterale, si potrebbe affermare che, diversamente a quanto accadeva con il vecchio rito, dopo la prima relazione il Giudice Delegato non sia più necessariamente informato della procedura, se non alla fine, tramite il rendiconto finale ex. art. 116 L.F.

Secondo la prassi dei tribunali è tuttavia necessario depositare in cancelleria il rapporto riepilogativo semestrale, affinché il Giudice Delegato sia messo in grado di conoscere lo stato delle cose.

Secondo la vigente normativa, una copia della relazione periodica, corredata degli estratti conto bancari, è trasmessa al comitato dei creditori affinché eventualmente formuli le sue osservazioni; un'altra copia è trasmessa telematicamente all'ufficio del registro delle imprese competente, unitamente alle eventuali osservazioni nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito in cancelleria delle osservazioni stesse. La nuova relazione semestrale non deve essere un mero riepilogo delle entrate e delle uscite finanziarie, ma una sorta di continuo aggiornamento della prima relazione.

Nella relazione non si devono fornire solo informazioni di carattere storico, ma anche e soprattutto prospettiche: l'attivo realizzato e da realizzare, gli eventuali motivi di mancato realizzo, il passivo ammesso ed eventuali domande tardive e/o opposizioni in corso, azioni legali pendenti e da esperire, piani di riparto, cause ostative alla chiusura ecc. con collegamenti e rimandi al piano di liquidazione ex. Art. 104 ter L.F.

Nel programma di liquidazione, il curatore descrive l'attivo fallimentare e ne pianifica le operazioni per realizzarlo, ma è nella relazione semestrale che il curatore rende noto periodicamente dello svolgimento delle attività e del loro esito, oltre a fornire tutte le informazioni che ritiene utili per la procedura.

In merito al coordinamento della disposizione contenuta al 4° comma dell'articolo in esame e la disposizione contenuta nel comma 5° nel punto in cui dice che deve contenere anche *"l'indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione"* si ritiene che il rapporto semestrale ha natura principalmente amministrativa, ovvero di rendiconto dell'attività del curatore e di aggiornamento sullo stato della procedura, volto a permettere al comitato dei creditori (ed al Giudice Delegato) di tenere sotto controllo la situazione e l'effettiva attuazione del programma di liquidazione.

D'altra parte, non è neppure prevista la possibilità di secretare eventuali informazioni sensibili contenute nel rapporto riepilogativo: anche da ciò si desume che le informazioni più riservate e importanti che emergano nel corso della procedura dovrebbero essere inserite in un documento diverso, ovvero un supplemento della relazione iniziale ex. art. 33 L.F. 1° comma.

In caso contrario, arriveremo alla assurda situazione di rendere pubblici, attraverso la pubblicazione al registro imprese, fatti e informazioni che necessariamente devono restare coperti da segreto sia per non violare la privacy degli interessati sia per non danneggiare gli interessi della massa tramite la divulgazione di azioni da intraprendere o quant'altro.

Il D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito nella Legge 17/12/2012 entrata in vigore il 19/12/2012 ha modificato ulteriormente l'art. 33 L.F. inserendo l'ultimo capoverso del comma 5° che impone al curatore di trasmettere via PEC copia della relazione semestrale completa di eventuali osservazioni ai creditori ed ai titolari di diritti reali sui beni.

Detta disposizione, che ha avuto effetto con tempistiche diverse per i fallimenti per i quali il curatore alla data del 19/12/2012 aveva o meno inviato ai creditori l'avviso di cui all'art. 92 L.F., oggi possiamo dire deve essere applicata a tutte le procedure.

La comunicazione pertanto non deve essere inviata a tutti quei soggetti non in possesso di PEC – privati, fondazioni, stranieri ecc – che dovranno farsi carico di reperire le informazioni tramite la Cancelleria Fallimentare o direttamente dal Registro Imprese dove la relazione è pubblicata.

A partire dal 30 giugno 2014 ogni Curatore deve depositare gli atti in Cancelleria esclusivamente in modalità telematica, nel rispetto le regole del Processo Civile Telematico (depositi nei registri SIECIC).

Il meccanismo per i rapporti semestrali può così sintetizzarsi:

- il curatore trasmette una copia del rapporto al comitato dei creditori che in mancanza di un diverso termine posto dal curatore, ha il tempo di 15 giorni per formulare eventuali osservazioni;
- successivamente il curatore trasmette copia del rapporto alla Cancelleria Fallimentare, corredato delle eventuali osservazioni del comitato dei creditori ed eventuali controdeduzioni del Curatore
- contemporaneamente, scaduto il termine per le osservazioni, altra copia del rapporto e delle eventuali osservazioni deve essere trasmessa all'Ufficio del registro delle Imprese nei 15 giorni successivi;
- nello stesso il curatore deve trasmettere via PEC ai creditori ed ai titolari di diritti reali copia della relazione completa di eventuali osservazioni

Il deposito presso il registro imprese deve essere predisposto come segue:

Per le società compilazione di un modello S2 riquadro 20, codice atto 15 e data atto corrispondente a quella del rapporto riepilogativo.

Per le imprese individuali compilazione di un modello I2 riquadro 31

In entrambi i casi occorre utilizzare il "Tipo atto/fatto" 008

Va allegato il rapporto riepilogativo delle attività svolte ed eventuali osservazioni in formato PDF/A

Qualora il rapporto riepilogativo è firmato digitalmente dal curatore, si tratta di un originale e non occorre inserire alcuna dicitura di conformità.

Se invece viene trasmessa una copia del rapporto che riporta il timbro attestante il deposito in cancelleria, occorre dichiarare la copia conforme ai sensi dell'art. 19 DPR 445/2000

Ne caso in cui la distinta ed il rapporto siano firmati da soggetto diverso, quest'ultimo dovrà inserire in calce ai documenti allegati la seguente dichiarazione:

"il sottoscritto xxxxxx consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 442/2000, attesta la corrispondenza del presente documento all'originale cartaceo."

E' necessario indicare in distinta "pratica esente da bollo"